N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

e

ATTORE/I

CONVENUTO/I

Oggi 10 aprile 2014 ad ore

innanzi al dott. Anna Ghedini, sono comparsi:

per l'avv.

Per

À l'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da citazione e come da memoria conclusionale.

il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Anna Ghedini



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

3 - B	SENTENZA
e	dell'avv., elettivamente domiciliato in promossa da:
avv.	ATTORE/I
=	contro (C.F. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Oggetto: opposizione a precetto

Parte attrice propone opposizione al precetto notificato da in relazione al pagamento di quanto dovuto in forza del DI 25/12.

Lamenta l'opponente la mancata prova del credito azionato in DI, la inefficacia del DI avverso il fidiussore e la violazione del beneficio di escussione ex art. 2304 c.c., la applicazione di meccanismi di calcolo anatocistici, ed infine la illegittima applicazione di

Si costituiva la opposta contestando la azione avversa.

Dopo che il GI aveva rigettato la istanza di sospensionedel la esecutivita' del titolo esecutivo azionato la causa perveniva alla decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc.

La opposizione e' infondata e non merita accoglimento.

Il titolo posto alla base del precetto e' costituito da un DI notificato e mai opposto, sul quale quindi e' sceso il velo del giudicato.

Ogni eventuale doglianza relativa alla entità e prova del credito azionati in ricorso monitorio dovevano essere allegati in sede di opposizione al DI.

In presenza di titolo giudiziale la opposizione ex art. 615 cpc puo' inerire solo fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto verificatisi in epoca successiva alla decorrenza del termine per la

In ultimo e quanto all'allegato mancato rispetto del principio di cui all'art. 2304 c.c. si osserva che tale pagina 2 di 3 beneficio inerisce la ipotesi in cui il titolo esecutivo sia sia formato nei confronti della societa' e la esecuzione sia promossa avverso il socio per effetto della responsabilita' patrimoniale sussidiaria; nel caso de quo il risponde per titolo proprio, ovvero per la garanzia prestata, e nei suoi confronti e' stato ottenuto e notificato un DI in proprio.

La opposizione va rigettata con condanna al pagamento delle spese.

Sussistono altresi' i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 cpc.

L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001 - legge 24 marzo 2001, n. 89) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69/2009) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, comma III, c.p.c., al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. La norma introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" ed introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia, traducendosi, dunque, in "una sanzione d'ufficio".

In concreto la parte attrice non e' solo totalmente soccombente, ma, attesi i motivi di doglianza manifestamente infondati, l'instaurazione di una lite allo scopo di sottrarsi all'adempimento di un obbligo legittimamente contratto, la allegazione di doglianze manifestamente inammissibili per giurisprudenza ormai granitica puo' affermarsi che la attrice ha agito con colpa e imprudenza, non potendosi non rappresentare, se vi avesse posto la necessaria perizia e diligenza, la totale reiezione delle proprie ragioni.

La condanna va commisurata, avuto riguardo al rallentamento delle attività di giustizia, e alle spese legali imposte alle altre parti, nella somma di euro 2000,00 a favore del convenuto

POM

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, dichiara inammissibile la opposizione proposta

Dichiara Mente de la pagamento in favore della opposta spa delle spese di causa determinate in euro 2000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla somma di euro 3000,00 ex art. 96 cpc.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ferrara, 10 aprile 2014

Il Giudice dott. Anna Ghedini